

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 32

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 7 agosto 2024

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

N. 156. Ordinanza 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi, in deroga alla legislazione urbanistica, di ristrutturazione, ampliamento e demolizione e con facoltà del cambio di destinazione d'uso - Condizioni - Possibilità per il proprietario, di proporre l'intervento edilizio con perizia asseverata da un professionista, previa deliberazione del consiglio comunale - Possibilità di realizzare incrementi volumetrici nei contesti rurali, entro determinate percentuali, senza tener conto delle dimensioni del fondo nonché in deroga agli strumenti urbanistici - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei livelli, anche internazionali, di tutela dell'ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8.
- Costituzione, artt. 9, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; Convenzione europea del paesaggio.

Pag. 1

N. 157. Ordinanza 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi di ampliamento finalizzati a ottenere migliori condizioni di comfort abitativo - Possibilità di derogare alle altezze minime stabilite dalla legislazione statale mediante il ricorso a strumenti urbanistici comunali - Interventi di ricostruzione con aumento della volumetria sino al 35 per cento - Applicazione della legislazione statale solo in via residuale - Disciplina del possibile incremento dell'indice di edificabilità di zona - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, artt. 3, comma 2, lettera a), 4, commi 5 e 7, e 5.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo.

Pag. 4

N. 158. Ordinanza 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi in deroga alla legislazione urbanistica - Applicabilità agli immobili oggetto di sanatoria, senza specificazione di un termine - Possibili interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria in deroga al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva nella materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, art. 6, comma 1, lettere a) e g).
- Costituzione, artt. 3, 9, 117, commi secondo, lettera s), e terzo.

Pag. 7



N. 159. Ordinanza 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi in deroga alla legislazione urbanistica - Disposizione transitoria che attrae le pratiche edilizie, presentate agli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi prima del 29 luglio 2022, nella pregressa disciplina di cui al Piano casa regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva in materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza, irretroattività e buon andamento - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.


- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, artt. 9, 11 e 14.
- Costituzione, artt. 3, 9, 97, 117, commi secondo, lettera s), e terzo. Pag. 9

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1. Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria il 16 luglio 2024 (della Regione Calabria)

Acque e acquedotti – Servizio idrico integrato – Ordinanza della Corte di cassazione n. 15159 del 30 maggio 2024, il cui “effetto finale”, asseritamente, “è quello della disapplicazione/sostanziale non applicazione” della legge regionale n. 18 del 2017, approvata dal Consiglio regionale della Regione Calabria, e segnatamente della previsione legislativa relativa al subentro dell’Autorità Idrica della Calabria alle Autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse.

- Ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 26 marzo 2024, n. 15159, depositata in cancelleria il 30 maggio 2024, nel giudizio R.G. n. 21110 del 2017. Pag. 13



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 156

Ordinanza 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi, in deroga alla legislazione urbanistica, di ristrutturazione, ampliamento e demolizione e con facoltà del cambio di destinazione d'uso - Condizioni - Possibilità per il proprietario, di proporre l'intervento edilizio con perizia asseverata da un professionista, previa deliberazione del consiglio comunale - Possibilità di realizzare incrementi volumetrici nei contesti rurali, entro determinate percentuali, senza tener conto delle dimensioni del fondo nonché in deroga agli strumenti urbanistici - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei livelli, anche internazionali, di tutela dell'ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8.
- Costituzione, artt. 9, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; Convenzione europea del paesaggio.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.



Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 e iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;

che il Capo I di tale legge regionale, al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio, disciplina gli interventi di ristrutturazione degli immobili esistenti con loro ampliamento o demolizione e ricostruzione, recanti o meno il mutamento della destinazione d'uso;

che l'art. 2 affida ai comuni l'individuazione degli ambiti edificati dove consentire le suddette opere e, nel farlo, regola il procedimento di adozione di un'apposita deliberazione consiliare, dettando altresì talune norme sul contenuto e sui limiti dell'atto deliberativo, nonché una previsione di chiusura per l'ipotesi in cui questo non sia assunto;

che di tale quadro normativo il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta plurimi profili di illegittimità costituzionale;


che, in primo luogo, il comma 1 - nella parte in cui ritiene che i programmi di fabbricazione, oltre agli strumenti urbanistici, siano idonei a identificare le zone omogenee B e C, nel cui perimetro il predetto atto comunale può consentire gli interventi de quibus-, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione nella materia «governo del territorio», in relazione ai principi fondamentali posti dall'art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»;

che, in secondo luogo, il comma 2 - nella parte in cui esonererebbe la suddetta delibera comunale dalla verifica di compatibilità rispetto al piano paesaggistico - contrasterebbe con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 143, comma 9, e 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

che, in terzo luogo, il comma 3 - nella parte in cui prevede che l'atto consiliare in parola possa consentire, a determinate condizioni, rilevanti ampliamenti volumetrici per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali - sarebbe lesivo dell'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «governo del territorio», in relazione al principio fondamentale della inderogabilità dei limiti della densità edilizia stabilito dall'art. 41-*quinquies*, commi ottavo e nono, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

che, in quarto luogo, il combinato disposto dei commi 5 e 6 - nella parte in cui statuisce che le percentuali massime degli incrementi volumetrici consentiti dalla stessa legge reg. Puglia n. 20 del 2022, siano calcolate sulla volumetria complessiva esistente, comprensiva anche dei volumi oggetto di condono edilizio, nonché di quelli «effettivamente esistenti per cui sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001» - vulnererebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «governo del territorio», per contrasto con i principi fondamentali desumibili dall'art. 41-*quinquies*, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942 e dagli artt. 2-*bis* e 14 t.u. edilizia;

che, infine, il comma 8 - il quale stabilisce che, in difetto di adozione dell'atto generale di individuazione degli ambiti di cui all'art. 2, comma 2, l'intervento edilizio può «essere proposto dal singolo proprietario con perizia asseverata da un professionista previa deliberazione del consiglio comunale» e, dunque, con singolo assenso, al di fuori di un quadro pianificatorio urbanistico e paesaggistico relativo al contesto territoriale - sarebbe dissonante, per diversi profili, con gli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea del paesaggio, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché con il principio di leale collaborazione e, ancora, con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «governo del territorio», in relazione ai principi della pianificazione urbanistica e all'eccezionalità delle sue deroghe, recati dall'art. 41-*quinquies*, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, dall'intesa tra Stato e regioni del 1° aprile 2009 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia), dall'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la sta-



bilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge reg. Puglia n. 20 del 2022;

che, con memoria depositata il 27 maggio 2024, in prossimità dell'udienza pubblica fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha dato conto della adozione della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui art. 8, comma 1, ha disposto che «[i]l capo I [in cui è ricompreso l'impugnato art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8] e gli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»;

che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha depositato atto di rinuncia all'intero ricorso, «essendo venuto meno l'interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impuginate e non risultando che medio tempore queste «abbiano trovato applicazione»;

che, il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta resa in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso;

che, in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di questa Corte, con decreto 12 giugno 2024, ha fissato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'intero ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Puglia;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*


Filippo PATRONI GRIFFI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 157

Ordinanza 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi di ampliamento finalizzati a ottenere migliori condizioni di comfort abitativo - Possibilità di derogare alle altezze minime stabilite dalla legislazione statale mediante il ricorso a strumenti urbanistici comunali - Interventi di ricostruzione con aumento della volumetria sino al 35 per cento - Applicazione della legislazione statale solo in via residuale - Disciplina del possibile incremento dell'indice di edificabilità di zona - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, artt. 3, comma 2, lettera *a*), 4, commi 5 e 7, e 5.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera *s*), e terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettera *a*); 4, commi 5 e 7; 5 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udita nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022, iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettera *a*); 4, commi 5 e 7; 5 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;

che l'art. 3, comma 2, lettera *a*), della predetta legge reg. Puglia n. 20 del 2022 stabilisce che l'ampliamento di cui al comma 1 - cioè quello finalizzato ad ottenere negli edifici a destinazione residenziale e mista migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi - è condizionato al soddisfacimento del requisito di essere realizzato «in contiguità



fisica, anche in sopraelevazione, all'edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente», e che, in mancanza di «specifica previsione in detti strumenti, si applicano le altezze massime e distanze minime previste dal d.m. 1444/1968»;

che, ad avviso del ricorrente, la non chiara formulazione della norma riportata indurrebbe a ritenere che possano verificarsi ipotesi in cui nella strumentazione urbanistica comunale non vengano rispettate le altezze massime e le distanze minime indicate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

che, osserva ancora il Presidente del Consiglio, le previsioni del richiamato d.m. n. 1444 del 1968, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, hanno natura di principi fondamentali cui è possibile derogare, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», esclusivamente «nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali»;

che, pertanto, la disposizione in questione si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio», ricompresa tra quelle di competenza legislativa concorrente;


che l'art. 4, comma 5, della medesima legge reg. Puglia n. 20 del 2022 dispone che gli interventi di ricostruzione di edifici con aumento sino al 35 per cento della volumetria legittimamente esistente «sono realizzati nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici o delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001», e che la «diversa sistemazione piano-volumetrica all'interno dell'area di pertinenza deve essere orientata a soddisfare i requisiti di cui al comma 3»;

che l'utilizzo della disgiuntiva «o» nel corpo del richiamato art. 4, comma 5, con il porre in rapporto alternativo le previsioni urbanistiche e le «ulteriori condizioni» fissate dalle norme statali, condurrebbe a ritenere che il rispetto delle ultime sia richiesto in via solo alternativa e residuale, in contrasto, ancora, con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio», per violazione della norma statale di principio di cui agli artt. 2-bis, comma 1-ter, e 3 del d.P.R. n. 380 del 2001;

che l'art. 4, comma 7, della legge regionale impugnata dispone che, al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze e nei casi in cui lo strumento urbanistico prescriva un'altezza massima inferiore rispetto a quella ammessa per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica, «per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggior valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio da demolire»;

che, secondo il ricorrente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., prevedendo un livellamento verso l'alto dei limiti di altezza stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali per le diverse zone del territorio, secondo una disciplina, generale e astratta, che prescinde dall'esame dei singoli contesti, senza riferimento quindi alle zone territoriali omogenee nella cui considerazione si articola la pianificazione urbanistica nel rispetto dell'art. 8 del d.m. n. 1444 del 1968 ed in conformità del principio fondamentale stabilito in materia urbanistica all'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

che, da ultimo, si contesta la legittimità, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. dell'art. 5, riguardante gli interventi di demolizione e ricostruzione e, in particolare, del comma 3 di tale articolo, nella parte in cui - nello stabilire che «[...] l'incremento dell'indice di edificabilità di zona derivante da tale ricostruzione non costituisce variante alle previsioni del piano urbanistico comunale» - detterebbe, per tali interventi, una norma generale ed astratta in deroga alla pianificazione urbanistica comunale, senza tenere conto della specificità dei singoli contesti in cui i limiti di densità edilizia sono stabiliti dagli strumenti comunali, ai sensi dell'art. 7 del richiamato d.m. n. 1444 del 1968, in conformità al principio fondamentale di cui all'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942; e, ancora, escludendo la necessità di un'apposita variante allo strumento urbanistico per modificare i suddetti limiti, non solo determinerebbe potenzialmente il superamento dei parametri di cui al citato d.m. n. 1444, ma terrebbe fuori, anche, la fase di verifica di conformità al piano paesaggistico, con conseguente violazione, quali norme interposte, degli artt. 135, 143 e 145, in particolare relativamente al comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);



che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, che ha eccepito l'inammissibilità e la non fondatezza del ricorso;

che con memoria difensiva depositata il 27 maggio 2024, in vista dell'udienza pubblica fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha dato atto dell'intervenuta approvazione della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui art. 8, comma 1, ha stabilito che «[i]l capo I [in cui sono ricompresi gli impugnati artt. 3, comma 2, lettera a); 4, commi 5 e 7; 5] e gli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»;

che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha depositato atto di rinuncia all'intero ricorso, «essendo venuto meno l'interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste «abbiano trovato applicazione»;

che il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta resa in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso;

che in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di questa Corte, con decreto del 12 giugno 2024, ha fissato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'intero ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Puglia;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*


Maria Rosaria SAN GIORGIO, *Redattrice*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 158

Ordinanza 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi in deroga alla legislazione urbanistica - Applicabilità agli immobili oggetto di sanatoria, senza specificazione di un termine - Possibili interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria in deroga al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva nella materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, art. 6, comma 1, lettere *a)* e *g)*.
- Costituzione, artt. 3, 9, 117, commi secondo, lettera *s)*, e terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *g)*, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022.


Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udita nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 e iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *g)*, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;

che, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale nella materia «governo del territorio», espresso dall'art. 9-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edi-



lizia. (Testo *A*)», poiché, nella misura in cui consente l'applicabilità delle norme della legge reg. Puglia n. 20 del 2022 agli immobili oggetto di sanatoria, «avrebbe dovuto necessariamente precisare il termine entro il quale deve essere stato rilasciato il titolo in sanatoria»;

che l'omessa previsione di tale indicazione comporterebbe la violazione del principio fondamentale individuato dalla norma interposta, che recherebbe, «con ogni evidenza, una puntuale disciplina in tema di stato legittimo degli immobili»;

che, perciò, la norma regionale violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio»;

che, quanto all'impugnato art. 6, comma 1, lettera *g*), la disposizione consentirebbe interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione con aumento di volumetria anche in aree sottoposte a vincoli diversi da quelli di cui all'art. 136, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con ciò derogando al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) della Regione Puglia il quale avrebbe vietato tutti gli interventi che nel 2015 erano qualificabili alla stregua di “nuova costruzione”, comprese «le demolizioni/ricostruzioni con modifica dei parametri edilizi ed eventuale incremento di volumetria su immobili ricadenti in ambiti vincolati»;

che, pertanto, l'impugnato art. 6, comma 1, lettera *g*), creerebbe un vulnus alla funzione della pianificazione urbanistica, consistente nella fissazione di «regole basate sulla situazione specifica dei luoghi» e comporterebbe un potenziale sacrificio delle esigenze di tutela paesaggistica, poiché in deroga al Piano elaborato d'intesa con lo Stato stabilirebbe unilateralmente una «sostanziale “liberalizzazione” degli interventi di demolizione/ricostruzione, anche negli ambiti vincolati paesaggisticamente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio»;

che, per tale ragione, l'art. 6, comma 1, lettera *g*), si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale nella materia «governo del territorio» espresso dall'art. 7 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge urbanistica), «in base al quale tutto il territorio comunale deve essere pianificato, dettando - sulla base del quadro conoscitivo dello stato dei luoghi - la disciplina delle varie porzioni»;

che la stessa norma violerebbe, altresì, la competenza legislativa dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. e, in particolare, il principio di prevalenza del piano paesaggistico e quello di co-pianificazione obbligatoria recati dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali;

che, infine, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata violerebbe anche gli artt. 3 e 9 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, «stante la scelta della Regione di assumere un'iniziativa unilaterale, al di fuori del percorso di collaborazione già proficuamente concluso con lo Stato mediante l'approvazione del Piano paesaggistico del 2015»;

che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere *a*) e *g*), della legge reg. Puglia n. 20 del 2022;

che, con memoria depositata il 27 maggio 2024, in prossimità dell'udienza fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha dato conto della adozione della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui art. 8, comma 1, ha disposto che «[i]l capo I [in cui è ricompreso l'impugnato art. 6, comma 1, lettere *a*) e *g*)] e gli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»;

che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha depositato atto di rinuncia all'intero ricorso, «essendo venuto meno l'interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnite e non risultando che medio tempore queste «abbiano trovato applicazione»;


che, il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta adottata in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso;

che, in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di questa Corte, con decreto del 12 giugno 2024, ha fissato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Puglia;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.



Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*

Emanuela NAVARRETTA, *Redattrice*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_240158

N. 159

Ordinanza 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi in deroga alla legislazione urbanistica - Disposizione transitoria che attrae le pratiche edilizie, presentate agli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi prima del 29 luglio 2022, nella pregressa disciplina di cui al Piano casa regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva in materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonché dei principi di ragionevolezza, irretroattività e buon andamento - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, artt. 9, 11 e 14.
- Costituzione, artt. 3, 9, 97, 117, commi secondo, lettera s), e terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 11 e 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 e iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 11 e 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;

che, a chiusura del Capo I (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia) dell'impugnata legge regionale, l'art. 9 reca una «[d]isposizione transitoria» della disciplina introdotta dagli articoli precedenti, prevedendo che «[l]e pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge regionale 14/2009 presso gli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022, sono istruite e concluse secondo le prescrizioni della medesima» legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), avente a oggetto il cosiddetto «Piano casa»;

che, secondo il ricorrente, tale previsione violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, realizzando una deroga sia «all'ordinario principio tempus regit actum», sia al principio «della c.d. doppia conformità», espresso dall'istituto dell'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia. (Testo A)», principio fondamentale nella materia «governo del territorio»;


che gli artt. 11 e 14, modificando, rispettivamente, gli artt. 1, comma 3, lettera a), e 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), differiscono «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» il termine del 30 giugno 2021, in precedenza stabilito per il recupero volumetrico degli edifici e per il recupero abitativo dei sottotetti;

che, con doglianze comuni a entrambe le disposizioni appena richiamate, il ricorrente argomenta anzitutto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove le stesse siano interpretate nel senso di consentire gli interventi edilizi sugli immobili esistenti al 19 novembre 2007, data di entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 33 del 2007, determinandosi in tal modo una «cancellazione retroattiva» della disciplina medesima, con pregiudizio di coloro che si siano avvalsi della facoltà di recupero dei sottotetti nel frattempo realizzati, e producendosi altresì l'incertezza delle sorti delle opere già realizzate;

che, invece, ove interpretate, più plausibilmente, nel senso di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 20 del 2022, vale a dire il 16 agosto 2022, le disposizioni impugnate costituirebbero «una ulteriore proroga della portata applicativa della disciplina concernente il recupero dei sottotetti [...], illegittima sotto molteplici profili»;

che, infatti, collocando gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al di fuori delle previsioni del piano paesaggistico, le stesse violerebbero sia l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., contrastando con la scelta del legislatore statale «di rimettere alla pianificazione la disciplina d'uso dei beni paesaggistici», esplicitata dagli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sia, di conseguenza, l'art. 9 Cost., che sancisce la tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto;

che, inoltre, risulterebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 41-*quinquies*, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), al decreto del Ministro per i lavori pubblici adottato di concerto con il Ministro per l'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), nonché alla intesa tra Stato e Regioni del 1° aprile 2009 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia), «sul c.d. primo piano



casa», espressione di principi che, rispettivamente: *a)* consentirebbero interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica; *b)* richiederebbero il necessario rispetto degli standard urbanistici; *c)* precluderebbero di riconoscere premialità edilizie per gli immobili abusivi oggetto di sanatoria;

che, infine, gli artt. 11 e 14 della legge reg. Puglia n. 20 del 2022 violerebbero gli artt. 3 e 9 Cost., per via della «irragionevolezza intrinseca della previsione della possibilità di recupero “a regime” dei volumi edilizi relativi a sottotetti anche di recente realizzazione»;

che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 11 e 14 della legge reg. Puglia n. 20 del 2022;

che, con memoria depositata il 27 maggio 2024, in prossimità dell’udienza pubblica fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha dato conto della adozione della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui art. 8, comma 1, ha disposto che «[i]l capo I e gli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»;

che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha depositato atto di rinuncia all’intero ricorso, «essendo venuto meno l’interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste «abbiano trovato applicazione»;

che, il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta resa in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso;

che, in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di questa Corte, con decreto del 12 giugno 2024, ha fissato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’intero ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Puglia;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*


Luca ANTONINI, *Redattore*


Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria il 16 luglio 2024
(della Regione Calabria)*

Acque e acquedotti – Servizio idrico integrato – Ordinanza della Corte di cassazione n. 15159 del 30 maggio 2024, il cui “effetto finale”, asseritamente, “è quello della disapplicazione/sostanziale non applicazione” della legge regionale n. 18 del 2017, approvata dal Consiglio regionale della Regione Calabria, e segnatamente della previsione legislativa relativa al subentro dell’Autorità Idrica della Calabria alle Autorità d’ambito territoriale ottimale soppresse.

– Ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 26 marzo 2024, n. 15159, depositata in cancelleria il 30 maggio 2024, nel giudizio R.G. n. 21110 del 2017.

Ricorso per la Regione Calabria (c.f. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Roberto Occhiuto, rappresentata e difesa, giusta delibera G.R. n. 364 del 10 luglio 2024 (doc. 1) e decreto dirigenziale di incarico n. 9908/24 (doc. 2), nonché in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall’avv. Giuseppe Naimo (c.f. NMA GPP 65A05 D976H) dell’Avvocatura regionale (posta elettronica certificata avvocato8.cz@pec.regione.calabria.it) ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Campitelli, 3, presso la delegazione della Regione Calabria, fax 0961/853581, indirizzi di posta elettronica e fax ai quali intende ricevere comunicazioni e notificazioni del presente giudizio;


Contro lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), domicilio digitale attigiudiziaripcm@pec.governo.it e nei confronti ai sensi dell’art. 27, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, della Suprema Corte di cassazione (c.f. 80417740588), in persona del l.r. *pro tempore*, domicilio digitale prot.cassazione@giustiziacerit.it

Per sollevare conflitto di attribuzioni tra enti, nei confronti dello Stato, in relazione all’ordinanza 30 maggio 2024, n. 15159, resa nel giudizio n. R.G. 21110/2017, comunicata a mezzo pec in pari data (doc. 8), emessa dalla I Sezione della S.C. di cassazione, per la conseguente dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso al Giudice ordinario quale la Suprema Corte di cassazione, secondo gli articoli 101, 102, 117, 121 e 134 della Costituzione, il potere di disapplicare leggi regionali, con conseguente lesione delle funzioni legislative della Regione Calabria riconosciute dalla Costituzione e dal proprio statuto, lesione avvenuta con l’ordinanza sopra indicata, nonché per l’annullamento della stessa ordinanza con cui la riportata lesione è stata affermata e concretamente esercitata, nonché di atti e provvedimenti consequenziali o comunque a essa connessi.

FATTO

Con ricorso (doc. 3) notificato il 7 novembre 2017, la Regione Calabria proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 185/17 della Corte di appello di Catanzaro; per quel che attiene al presente ricorso, nel corpo del motivo n. 2, nel lamentare la violazione, tra l’altro di norme regionali, veniva dedotto «p. 8» quanto appresso: «Tale tesi è peraltro confermata dalla sopravvenuta legge regionale 18/17: dopo aver abrogato (ovviamente *pro futuro*) con l’art. 24 anche i commi 1 e 2 dell’art. 47, legge regionale 34/10, l’art. 19, comma 2, “conferma” che il subentro dell’A.I.C. nei rapporti attivi e passivi sarà limitato ai rapporti attivi e passi per come indicato in una delibera di Giunta da assumere all’esito di idonea ricognizione ex comma 3 della legge regionale 34/10 (significativamente non abrogato); la differenza testuale si deve al fatto che, ormai, la ricognizione è stata effettuata, mentre, alla data di adozione della legge regionale 34/10, la ricognizione doveva essere ancora essere effettuata, e quindi il “subentro - ponte” della Regione, previsto dal primo comma del più volte citato art. 47, non poteva che essere limitato alla individuazione fatta dalla Giunta prima della compiuta ricognizione.».

In esito alla fissazione dell’udienza camerale per la decisione, il sig. P. G. presso la S.C. depositava conclusioni (doc. 4) nelle quali, in relazione a detto motivo di ricorso, e senza menzionare la norma regionale del 2017 sopra richiamata, si leggeva che «la subordinazione della predetta successione all’emanazione di atti amministrativi di individuazione degli specifici rapporti attivi e passivi da parte della Giunta regionale non appare conforme alla espressa volontà del legislatore statale»; la Regione depositava ulteriore memoria (doc. 5) nella quale “p. 4” si legge che “l’art. 19, comma 2, legge regionale 18/17 -



poi abrogato nel 2022 - prevedeva, in piena coerenza, che «A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47, comma 3, della legge regionale 34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'AEEGS»: non pare necessario sottolineare oltremodo che la testi del sig. P.G., esattamente come fatto dalla Corte d'appello, tenti di «correggere» una norma di contenuto inequivoco».

Nel decidere il motivo di ricorso, la I Sezione della S.C., con l'ordinanza n. 15159/24 (docc. 6-7, pp. 18 - 19) disapplicava totalmente la norma regionale del 2017, pur richiamando correttamente la deduzione regionale a p. 11 nel riassumere il contenuto del motivo di ricorso.

Così esposte la cronologia dei fatti ed il provvedimento che ha generato il qui denunciato conflitto tra enti, questa difesa - precisato che in piena adesione all'art. 27, comma 2, delle norme integrative sopra richiamate, il presente ricorso viene notificato anche alla Suprema Corte di cassazione, atteso che, peraltro, i singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, possono addirittura essere parti nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ordinanze numeri 228 e 229 del 1975), godendo di una posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (*ex multis*, sentenza n. 24 del 2014) - intende ricorrere, come in effetti con il presente atto ricorre, a codesta Corte costituzionale, ex articoli 134 Cost., 39 legge 11.3.53, n. 87 e 27 norme integrative, atteso che il suddetto provvedimento presenta profili di lesività in pregiudizio della sfera di attribuzioni legislative ed amministrative della Regione Calabria costituzionalmente garantite, affidando il ricorso ai seguenti

MOTIVI


Violazione articoli 101, 102, 117, 121 e 134 della Costituzione e 16 dello statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e successive modificazioni.

Necessaria premessa è il rilievo che con il presente ricorso non viene lamentato alcun errore di giudizio da parte della S.C., né il modo con il quale il potere giurisdizionale è stato esercitato, ma solo ed esclusivamente la sussistenza di un potere giurisdizionale che consentisse la disapplicazione/mancata applicazione di norma regionale adottata dal Consiglio regionale della Regione ricorrente, disapplicazione/mancata applicazione appunto avvenuta in totale carenza di potere giurisdizionale, ledendo l'autonomia legislativa costituzionalmente garantita della Regione, nonché le competenze costituzionali del Consiglio regionale calabrese; tale impianto ricorsuale si pone in linea con l'insegnamento di codesta Corte che ammette che «il conflitto intersoggettivo possa riguardare anche atti di natura giurisdizionale, con l'unico limite che esso non si risolva in un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale» (*ex plurimis*, Corte costituzionale numeri 195/07 e 137/23) e che «I conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorché è contestata in radice l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente» (Corte costituzionale n. 90/22).

Il presente conflitto, infatti, è fondato su due presupposti: da un lato, la radicale insussistenza del potere giurisdizionale che la Corte di cassazione ha preteso di affermare ed esercitare in concreto, disapplicando/non applicando specifica previsione legislativa regionale; dall'altro, la conseguente palese interferenza che da una simile statuizione deriva nei confronti delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione ricorrente e, in particolare, ai suoi organi titolari della funzione legislativa, sotto il profilo dell'attuale e concreta menomazione (ove non invasione) delle medesime.

Ciò premesso, in applicazione di dette competenze costituzionalmente garantite, il Consiglio regionale della Regione Calabria ha approvato la legge regionale 18.5.17, n. 18, pubblicata sul BURC n. 48 del 18 maggio 2017, avente ad oggetto «Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato»; l'art. 19 - rubricato «Subentro dell'AIC alle autorità d'ambito territoriale ottimali sopresse» - al comma 2 disponeva che «A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47, comma 3, della legge regionale 34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'AEEGSI», e l'art. 24, comma 2, ha abrogato i soli commi 1 e 2 dell'art. 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34; tale legge non è stata impugnata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, né è mai stata sollevata questione incidentale di costituzionalità per violazione dell'art. 117 della Costituzione o di altre norme costituzionali.

Da quanto riportato nella narrazione del fatto, e da quanto appena sopra esposto, sono immediatamente percepibili il carattere invasivo e costituzionalmente lesivo della pronuncia della Suprema Corte di cassazione, e la conseguente lesione delle potestà legislative della Regione, nella parte in cui la Corte disapplica/non applica precisa «scelta» legislativa regionale, con diretta interferenza da parte della Suprema Corte di cassazione nella attività legislativa della ricorrente di scelta di tempi e soprattutto modalità e limiti di subentro alle Autorità di ambito.



Ora, come noto, o le leggi regionali si «scontrano» con norme statali di principio successive, e solo in tale ipotesi le stesse devono ritenersi implicitamente abrogate ex art. 10, legge 10 febbraio 1953, n. 62 (v. *ex plurimis* Cassazione, S. L., 5 maggio 2010, n. 10829), oppure, per l'ipotesi di norma regionale approvata dopo l'entrata in vigore di norma statale di principio, e quindi non valutabile come implicitamente abrogata, solo codesta Corte costituzionale - giusta previsione dell'art. 134 della Costituzione - può «rimuoverla» dal panorama normativo, in esito a ricorso principale o a questione incidentale (v. Corte costituzionale, n. 200/20, per citare pronuncia «pertinente» rispetto all'esempio fatto di posterità della norma regionale rispetto alla normativa statale di principio quale il T.U.P.I., esaminato dalla S.C. nella pronuncia sopra citata che ha rilevato la tacita abrogazione di norma regionale); a parte tali due opzioni, al Giudice ordinario non è consentito disapplicare/non applicare normativa regionale per carenza assoluta di potere in tal senso, proprio perché dalla insussistenza di potere di tal fatta ne consegue direttamente invasione delle prerogative legislative della Regione, come nel caso della Regione ricorrente.

La Regione, nell'esercizio del proprio potere legislativo, costituzionalmente garantito, si è determinata nel senso di chiarire oltre ogni dubbio che il subentro ponte regionale doveva intendersi limitato, ed aveva chiarito altresì quali fossero detti limiti: la Corte di cassazione, non avendo il potere di disapplicare/non applicare tale previsione normativa, ha perciò esercitato un potere che ad essa non compete, in quanto non riconducibile alla giurisdizione, commettendo errore «che è caduto sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa» (Corte costituzionale, sentenza n. 285 del 1990).

L'effetto finale della pronuncia, dunque, è quello della disapplicazione/sostanziale non applicazione di una legge regionale, nonostante la stessa fosse palesemente in vigore, e non sia stata dichiarata illegittima da codesta Corte: l'ordinanza qui impugnata è perciò lesiva dell'autonomia costituzionale della Regione ricorrente, costituendo un vero e proprio illegittimo abuso del potere giurisdizionale, esercitato indebitamente nei confronti della legge regionale e pienamente sindacabile da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, né può esservi dubbio che la denunciata disapplicazione di legge regionale violi le richiamate norme costituzionali e incida, in particolare, sulla competenza legislativa garantita alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione.

È infatti preciso contraltare al dato che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cost., «il Giudice è soggetto soltanto alla legge», il fatto che tale soggezione vincoli comunque il Giudice alla legge, non potendo in alcun caso lo stesso rifiutare di applicarla, e con tale richiamo si ritiene di aver definitivamente dimostrato la fondatezza del ricorso.

P. Q. M.

Pertanto si insiste perché l'adita Corte costituzionale voglia, per le ragioni sopra espresse, dichiarare che non spetta allo Stato e per esso al Giudice ordinario, quale la Corte di cassazione, secondo gli articoli 101, 102, 117, 121 e 134 della Costituzione e 6 dello statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e successive modificazioni, il potere di disapplicare e/o non applicare le leggi regionali, con conseguente lesione delle funzioni legislative della Regione Calabria riconosciute dalla Costituzione e, per l'effetto, annullare l'ordinanza 30 maggio 2024 n. 15159 della I Sezione della Corte di cassazione nella Camera di consiglio del 26 marzo 2024, depositata in cancelleria il 30 maggio 2024, nel giudizio R.G. n. 21110 del 2017, con la quale la denunciata lesione è stata prodotta e concretamente esercitata, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque a essa connessi.

Si producono: 1) delibera n. 363/24; 2) decreto n. 9908/24; 3) ricorso Regione Calabria; 4) conclusioni P.G. Cassazione; 5) memoria Regione; 6) duplicato informatico ordinanza S.C.; 7) copia ordinanza S.C., 8) messaggio .eml comunicazione ordinanza S.C.


L'avvocato: NAIMO

24C00180


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUR-032) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

